

CONVENZIONE TRA

SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con numero REA 840555, con sede legale in Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma, Italia, in persona del Direttore Generale Dott. Matteo Fedeli, di seguito indicata solo come SIAE o Società
E

USPI, *Unione Stampa Periodica Italiana*, con sede in Roma, Viale Battista Bardanzellu 95 (C.F. 80188110581), in persona del Segretario Generale e Legale rappresentante p.t., dott. Francesco Saverio Vetere, di seguito solo come USPI

di seguito collettivamente indicate anche come "Parti".

Premesso che

- a) SIAE è l'Ente pubblico economico a base associativa previsto dal titolo V della Legge n. 633/1941 (di seguito "LdA") e dall'art. 1 della Legge 9.01.2008 n. 2 "per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore", nonché Organismo di Gestione Collettiva ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15.03.2017 n. 35. Essa svolge, in conformità alle previsioni dell'art. 180 LdA e del D.gs. n. 35/2017, l'attività di intermediazione nell'esercizio e per lo sfruttamento dei diritti d'autore di natura economica dei propri associati e mandanti nei confronti dei terzi utilizzatori delle loro opere. A tal fine SIAE rilascia licenze ad autorizzazioni, cura la riscossione dei corrispettivi e li ripartisce fra gli aventi diritto.
- b) Tra i repertori intermediati dalla Società, direttamente sulla base dei mandati ricevuti dagli autori o indirettamente in forza di accordi di rappresentanza di Società di autori estere rispetto agli autori ad esse aderenti, figurano le opere delle arti plastiche e pittoriche, comunque espresse, e le opere fotografiche come previste all'art. 2 LdA, gestite dalla Direzione Literature & Visual Arts e indicate nel complesso come "Arti Figurative"
- c) L'USPI, *Unione Stampa Periodica Italiana*, costituita nel 1953 con atto pubblico, è disciplinata ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile. Non persegue fini di lucro, ma svolge prevalentemente attività di assistenza ai propri iscritti, costituenti oltre 2090 testate periodiche, anche telematiche, edite o trasmesse con qualunque mezzo da grandi, medi e piccoli imprese editoriali e da enti e associazioni no-profit, e di loro rappresentanza in tutte le sedi pubbliche o private nelle quali tale rappresentanza è richiesta o prescritta. L'USPI si occupa di rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela dei diritti e degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria; ed in particolare assistere l'attività professionale degli associati nei loro

rapporti con le amministrazioni e gli istituti, sia pubblici che privati, a carattere economico, politico, culturale, sindacale e sociale.

L'USPI è firmataria con la FIGEC CISAL di un Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica e online e nazionale no profit.

L'USPI, inoltre, si impegna a far rispettare ai propri soci ordinari la propria Carta dei Principi che dispone: il rispetto e la dignità del lavoro dipendente e autonomo, in particolare con l'utilizzo dei Contratti Nazionali e degli Accordi stipulati da USPI con i Sindacati delle categorie di riferimento; il rispetto del "Testo Unico dei Doveri del Giornalista" approvato dall'Ordine Nazionale dei giornalisti; l'adozione di misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dei principi costituzionali e in particolare dell'immagine e del corpo della donna; il rispetto delle norme sulla correttezza della pubblicità sanitaria e dei prodotti farmaceutici, dei prodotti finanziari, degli alcolici e dei prodotti da fumo, del gioco con vincite di denaro e ogni altra normativa di settore; il contrasto con ogni mezzo possibile delle *fake news* e dell'*hate speech*.

- d) Gli editori associati USPI nello svolgimento della propria attività editoriale possono avere la necessità di utilizzare a corredo della pubblicazione di articoli, sia su supporti cartacei che in formato digitale, nonché su propri siti web, riproduzioni di opere appartenenti al repertorio tutelato dalla Direzione Literature and Visual Arts (Olaf) di SIAE.
- e) Nell'ambito delle proprie attività statutarie, è interesse di SIAE perseguire la massima tutela delle opere del Repertorio delle Arti Figurative.
- f) È interesse di USPI, nell'ambito della tutela dell'attività professionale degli associati, sensibilizzare i propri iscritti al rispetto della normativa connessa alla tutela del diritto d'autore e fornire loro la necessaria assistenza per la regolare e corretta fruizione delle opere delle Arti Figurative amministrate da SIAE.
- g) SIAE e USPI confermano la disponibilità ad istituire un ambito di reciproca collaborazione al fine di assicurare la corretta fruizione e la piena tutela del repertorio delle Arti Figurative amministrato da SIAE da parte degli Editori associati USPI, nel rispetto dei termini e delle condizioni normative ed economiche previste nel "Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle Arti Figurative" (di seguito anche solo "Compendio") pubblicato nella versione ad oggi vigente sul sito SIAE ed allegato alla presente Convenzione (All. 1).

Ciò premesso, le Parti intendono regolare in via convenzionale i loro rapporti come segue:

§§§

- 1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
 - 2) L'USPI si impegna a diffondere presso i propri iscritti gli obblighi di tutela del diritto d'autore derivanti dall'attività editoriale, favorendo la conoscenza del Compendio SIAE, nel quale sono racchiuse le condizioni normative ed economiche per il lecito utilizzo di tale repertorio e la misura dei compensi previsti per le singole tipologie di utilizzazioni.
In particolare, l'USPI si impegna a mettere a disposizione degli iscritti una risorsa di personale opportunamente formata, dedicata a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento degli adempimenti connessi al rispetto degli obblighi di legge in materia di diritto d'autore e delle condizioni di licenza riportate nel citato Compendio, al fine soprattutto di chiarire:
 - la necessità che l'autorizzazione alla riproduzione dell'opera venga richiesta preventivamente e per tutte le opere o parti di opere delle arti figurative utilizzate per non incorrere nelle penalità previste in caso di riproduzioni non autorizzate o di riproduzioni difformi da quelle autorizzate;
 - i criteri di remunerazione e le modalità di quantificazione dei compensi come previsti nel Compendio.
 - 3) Le Parti si impegnano a costituire, all'occorrenza, un Comitato paritetico USPI-SIAE con il compito di esaminare le questioni che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e applicazione delle norme del Compendio SIAE e di dirimere eventuali controversie. Tale organismo sarà composto da 2 rappresentanti indicati da USPI e 2 rappresentanti indicati da SIAE.
 - 4) La SIAE, a fronte del servizio reso da USPI, si impegna a praticare uno sconto del 10% sulle tariffe del Compendio come pubblicate sul sito internet di SIAE, esclusivamente agli iscritti USPI che siano in regola con le quote associative e che abbiano formulato preventiva e corretta richiesta di autorizzazione a SIAE per la riproduzione di opere del repertorio Arti figurative.
-
- 5) Non sarà ammesso a godere dei benefici associativi di cui all'art. 4 l'iscritto USPI nei cui confronti sia stata contestata da SIAE la violazione di diritti d'autore e che abbia in corso una pratica di regolarizzazione non conclusa con il relativo pagamento.
 - 6) La presente Convenzione ha decorrenza dall'1.06.2024 e durata fino al 31.12.2025, con facoltà per entrambe le parti di recesso con preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

7) Per l'operatività della presente Convenzione USPI si impegna ad anticipare a SIAE la richiesta di autorizzazione dei propri associati per il riconoscimento dello sconto associativo di cui all'art. 4.

8) SIAE si impegna a segnalare a USPI eventuali revisioni del "Compendio" (Allegato 1) che dovessero intervenire, sulla base delle proprie regole statutarie e regolamentari, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

9) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, USPI dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo adottati da SIAE ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito internet della Società. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto dei suddetti documenti e si impegna conseguentemente a rispettare nella esecuzione delle proprie obbligazioni i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Eventuali violazioni dei principi contenuti nei suddetti documenti potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione della presente Convenzione, fatto salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno.

10) Le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee garanzie per la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento UE n.679/2016 (General Data Protection Regulation: "G.D.P.R.") e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Ai sensi dell'articolo 28 del G.D.P.R., le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo di Nomina del Responsabile del Trattamento Dati Personali.

11) Le parti concordano reciprocamente per la durata della presente Convenzione e per i cinque anni successivi di:

- conservare e mantenere confidenziali tutte le informazioni relative all'altra parte, in particolare la documentazione o qualsiasi informazione in relazione all'esecuzione presente Contratto ("Informazioni riservate");
- astenersi dall'utilizzare tali Informazioni riservate se non nella misura necessaria per attuare i termini e le condizioni della presente Convenzione.

Le parti si impegnano inoltre a non divulgare, né far divulgare Informazioni Riservate, salvo:

- quando tali informazioni erano già pubblicate o note alla parte ricevente al momento della divulgazione;
- quando queste informazioni vengono divulgate alla parte ricevente come non riservate da una terza parte senza violazione di alcun obbligo di riservatezza;
- quando queste informazioni sono autorizzate per iscritto per la pubblicazione;

- per ottemperare a una decisione del tribunale o ad un obbligo di legge.

12) Le Parti convengono che, in relazione ad ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

13) Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta ed inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo PEC o e-mail:

Per SIAE
V.le della Letteratura, 30
00144 ROMA

Per USPI
Via Battista Bardanzellu, 95
00155 ROMA

PEC: olaf@pec.siae.it
E-MAIL: artivisive.olaf@siae.it

PEC: uspi@pec.uspi.it
E-MAIL: uspi@uspi.it

14) Le Parti si danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole della presente Convenzione e che pertanto nei confronti della stessa non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. anche in relazione agli obblighi di specifica approvazione delle clausole contrattuali mediante doppia sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 30 maggio 2024

SIAE

Il Direttore Generale
dott. Matteo Fedeli



USPI

Il Segretario Generale
dott. Francesco Saverio Vetere

